

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Testo unificato del disegno e della proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatore VIGNOLA: Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvato dal Senato) (1939)	264	
PRESIDENTE	264, 265, 266	
BALESTRACCI	265	
BELUSSI	266	
DI VAGNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	265, 266	
LO BELLO, <i>Relatore</i>	264	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1853)	266	
PRESIDENTE	266, 267, 269, 270, 271, 272	
BALESTRACCI	270	
FAENZI	267, 269, 270, 271	
QUARANTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	270, 271, 272	
SANESE, <i>Relatore</i>	266, 269	
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (Approvato dal Senato) (1714)
		PRESIDENTE
		ARTESE, <i>Relatore</i>
		GUALANDI
		PECCHIA TORNATI
		RADI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		La seduta comincia alle 9,45.
		PECCHIA TORNATI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatore Vignola: Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Vignola: « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvati in un testo unificato dal Senato nella seduta del 30 luglio 1980.

Ricordo che nella seduta del 25 settembre scorso avevamo approvato in via di principio un emendamento del relatore, onorevole Lo Bello, all'articolo 38 del provvedimento in esame. Su tale emendamento la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Ricordo, altresì, che nella seduta del 6 novembre scorso avevamo approvato, sempre in via di principio, un articolo aggiuntivo degli onorevoli Morazzoni ed altri, articolo sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Riprendiamo l'esame degli articoli accantonati nelle sedute precedenti.

Per chiarezza, do nuovamente lettura dell'articolo 38:

ART. 38.

Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale del servizio sanitario, è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.

La nostra Commissione, nella seduta del 25 settembre scorso, aveva approvato

in via di principio il seguente emendamento del relatore, onorevole Lo Bello:

Dopo la parola: « sanitario », aggiungere le seguenti: « nonché al personale del servizio tecnico sportivo ».

Lo pongo in votazione in via definitiva.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 38 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Per chiarezza, do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 41-bis presentato dagli onorevoli Morazzoni ed altri ed approvato dalla nostra Commissione in via di principio nella seduta del 6 novembre scorso:

ART. 41-bis.

« Le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti in concessione, dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

LO BELLO, *Relatore*. Vorrei fare una puntualizzazione in merito alla tabella C del provvedimento in esame, in particolare per ciò che si riferisce al livello di funzione D dei dirigenti superiori. Nella terza colonna, infatti, sono indicati in numero di 26 i posti di tale qualifica, ma non è graficamente esposta una parentesi graffa che comprenda i ruoli da dirigente del servizio tecnico centrale a dirigente dell'ispettorato regionale. Infatti, se si sommano le indicazioni numeriche dell'ultima colonna ai posti di funzione si ragguinge il numero di 26 partendo da diri-

gente del servizio tecnico e pervenendo a dirigente dell'ispettorato tecnico regionale o interregionale. Petranto, nell'esposizione grafica è necessario aggiungere un segnale che dia l'esatta indicazione della comprensione di questi ruoli.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Bello, vorrei farle osservare che la nostra Commissione non potrà modificare la tabella cui lei ha fatto riferimento, in quanto essa è già stata approvata nell'identico testo dai due rami del Parlamento. La sua precisazione, comunque, resterà a verbale come norma interpretativa.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Piccinelli, Fiori Giovannino, Balestracci e Fornasari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione,

considerato che è necessario assicurare un regolare servizio antincendi in tutti gli aeroporti militari aperti al traffico civile, nei quali l'Aeronautica militare ha sino ad oggi espletato tale servizio e nei quali vi è la disponibilità degli uomini e dei mezzi necessari e che la creazione in essi di un apposito servizio civile, affidato ai vigili del fuoco, rappresenterebbe una duplicazione e quindi un inutile dispendio di mezzi finanziari;

che, fra tali aeroporti, si trova quello di Grosseto sul quale si svolge, specie nel periodo estivo, un intenso traffico civile, proveniente in particolare dai paesi del Nord Europa, dai quali si dipartono correnti turistiche di notevole importanza, dirette alle località della riviera marmemmana e che l'espletamento del servizio antincendi è condizione indispensabile a garantire che esso possa rimanere aperto al traffico civile;

impegna il Governo

ad impartire le necessarie direttive atte a garantire che l'espletamento del servizio antincendi dell'aeroporto militare di Grosseto sia effettuato, anche per il traffico civile, dall'Aeronautica militare (0/1939/2/1).

BALESTRACCI. Non credo siano necessarie molte parole per spiegare il significato dell'ordine del giorno di cui sono firmatario. Esso, infatti, riguarda gli aeroporti militari aperti al traffico civile che, come tutti sanno, sono alquanto numerosi. Un impegno del Governo nel senso da noi indicato ci sembra, pertanto, necessario.

DI VAGNO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Accetto questo ordine del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Citaristi, Belussi, Raffaelli Edmondo, Alberini e Tremaglia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 334 recante « norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », a cui è allegata la tabella A con l'indicazione delle classi di appartenenza dei vari aeroporti italiani ai fini del servizio antincendi;

considerato che lo scalo di Orio al Serio ha fatto registrare dalla sua apertura (1972) a tutt'oggi, movimenti varianti tra gli 80.000 e i 135.000 passeggeri annui; che notevoli investimenti sono stati effettuati dalla SACBO (la società che gestisce l'aeroporto con partecipazione azionaria di maggioranza da parte degli enti pubblici bergamaschi) e altrettanto notevoli fondi sono stati stanziati dallo Stato con le leggi n. 825 del 1973 e n. 299 del 1979;

in considerazione anche del fatto che l'aeroporto di Orio al Serio è stato riconosciuto, sia in sede regionale che dalle autorità centrali, quale terzo aeroporto del sistema lombardo e che sul suddetto aeroporto è agibile una pista di metri 1.800 ed è in avanzata costruzione una seconda pista di metri 2.860 di lunghezza; che è stata recentemente costruita una nuova caserma dei vigili del fuoco adeguata ad assicurare la presenza di un contingente fisso di addetti al servizio antincendio per un aeroporto con volume di traffico su

scala internazionale; che sono già in corso trattative con la società SEA di Milano per dirottare sull'aeroporto di Orio al Serio gran parte del traffico commerciale e dei voli *charter*,

invita il Governo

a tener conto dell'importanza che ha assunto e che ancora di più assumerà l'aeroporto di Orio al Serio e, in occasione della variazione della tabella A, a inserire il suddetto aeroporto nella classe III (0/1939/2/2).

BELUSSI. In considerazione del fatto che l'aeroporto di Orio al Serio ha visto attuati importanti lavori di ristrutturazione e di agibilità e che è ormai riconosciuto, sia in sede regionale che dalle autorità centrali, il terzo aeroporto del sistema lombardo, s'invita il Governo ad inserirlo nella classe III allorché procederà alla variazione della tabella A.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto questo ordine del Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il testo unificato del disegno e della proposta di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 giugno 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

SANESE, *Relatore*. Il Club Alpino Italiano, ente con personalità giuridica, riceve dallo Stato, per effetto della legge 1974, n. 704, un contributo annuale di lire 250 milioni. I compiti che è chiamato a svolgere sono numerosi e vari: prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo, rafforzamento del corpo di sicurezza alpina, potenziamento della segnaletica in montagna, eccetera. Il CAI, dunque, svolge attività volte a valorizzare e ad incentivare l'attività alpinistica in generale, ma ha anche contribuito, ed in misura rilevante, a salvare numerose vite umane.

Ciò premesso, appare esigua l'erogazione prevista dallo Stato a favore di questo sodalizio che svolge compiti di rilevanza sociale pubblica. Appare quindi quanto mai opportuno raddoppiare il contributo a suo favore anche in considerazione del fatto che quello di 250 milioni attualmente previsto risale, ormai, a dieci anni fa.

Lo stesso disegno di legge, all'articolo 2, raddoppia la somma che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha a disposizione ogni anno, per il finanziamento di enti a carattere nazionale o pluriregionale che svolgono attività diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile.

Ora, mi rendo conto che il problema è delicato, ma ritengo, per le ragioni che cercherò di spiegare, che la situazione proposta dal Governo sia corretta. Con il decreto presidenziale n. 616, infatti, abbiamo attuato il trasferimento dal Governo centrale alle regioni, per le materie di loro competenza, con ciò attuando il disposto dell'articolo 117 della Costituzione. D'altra parte, lo stesso decreto n. 616 fa riferimento ad iniziative ed associazioni che svolgono attività nell'ambito delle regioni ed allora, per ciò che

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1980

concerne attività di turismo sociale e giovanile, è giusto che siano le regioni ad occuparsene. Gli enti in questione, infatti, hanno carattere nazionale o pluriregionale, enti, cioè, che partono da una organizzazione associativa sociale a carattere nazionale. Le associazioni a carattere nazionale, quindi, dovrebbero teoricamente rivolgersi alla regione presso la quale è geograficamente situata la sede nazionale. Poiché, però, si tratta di associazioni aventi in massima parte sede a Roma, la regione Lazio sarebbe costretta a sopportare un onere estremamente gravoso. Credo, pertanto, che la scelta compiuta nel disegno di legge in discussione sia senz'altro valida giuridicamente: il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, non solo non esclude, ma lascia al Governo l'incarico di svolgere i compiti di indirizzo, di coordinamento e di sviluppo del turismo su scala nazionale. Inoltre, trattandosi di una somma veramente esigua — 450 milioni — e che è stata enormemente erosa dall'inflazione (basti pensare che l'ultimo aggiornamento risale al 1964), credo che il raddoppio di essa sia quanto mai opportuno.

Vorrei inoltre far osservare che quella che ci accingiamo a compiere è una scelta politica, oltre che una scelta compatibile con l'ordinamento costituzionale del nostro paese. Mi riferisco al fatto che essa si muove nella direzione di favorire l'associazionismo — problema sul quale abbiamo in altre occasioni dibattuto — che va incrementato anche con interventi di tipo economico. Scorrendo l'elenco degli enti che beneficeranno del contributo anzidetto, noto con soddisfazione che si tratta spesso di associazioni legate alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Ribadisco che si tratta di una scelta politica tesa a favorire l'associazionismo: molte regioni hanno confermato tale linea di tendenza nel loro ambito e ritengo quindi che, a maggior ragione, il Governo centrale debba muoversi nella stessa direzione, sia pure sul piano nazionale.

Concludo riprendendo una richiesta già formulata nell'altro ramo del Parlamento secondo la quale il Ministero, al momento

della ripartizione dei 900 milioni, segua criteri obiettivi, dei quali sarebbe bene che informasse il Parlamento fin d'ora. Tali indicazioni potranno anche essere fornite in sede di discussione sullo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Da ultimo non posso far altro che raccomandare alla Commissione di approvare in tempi brevi il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FAENZI. Il gruppo comunista conviene sull'esigenza di elevare da 250 a 500 milioni il contributo statale a favore del Club Alpino Italiano. Ci preme, tuttavia, rilevare che siamo d'accordo con questo provvedimento non tanto — come ha detto il relatore — perché il CAI opera a favore del soccorso alpino, provvede alla formazione professionale delle guide o alla gestione dei rifugi, ma soprattutto perché esso svolge attività e promuove iniziative che hanno anche un rilevante interesse nazionale ed internazionale.

Questa precisazione a noi sembra opportuna perché non si può certo dimenticare che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972 e successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 le materie relative all'escursionismo, all'alpinismo, agli sport della neve, nonché quelle che attengono alla formazione professionale ed al riconoscimento delle guide, ai trasporti su fune ed ai sentieri e rifugi alpini sono state interamente affidate alla potestà ed alla competenza regionale. Né si può dimenticare che molte regioni nel rispetto di queste loro prerogative hanno già provveduto a varare proprie leggi e regolamenti ed hanno attivato molteplici interventi e sostegni finanziari.

Il CAI si trova, perciò, oggi a svolgere la propria attività in un quadro istituzionale modificato e deve mantenere — cosa che in genere ha fatto — un rapporto sia con l'Amministrazione centrale dello

Stato sia con le diverse amministrazioni regionali. Questo sottolinea, però, l'opportunità, già ribadita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972, di varare una specifica legge di riordino che, in questa occasione, ci sembra necessario sollecitare.

Mentre, quindi, diamo il nostro assenso alla proposta di raddoppio del contributo e dichiariamo la nostra disponibilità a valutare la possibilità di un'assegnazione al CAI di un contributo più congruo rispetto a quello proposto dal disegno di legge in discussione, ci sembra non meno opportuno sollecitare il Governo a consultarsi con le regioni ed a presentare al Parlamento uno specifico disegno di legge di riordino del CAI.

Siamo, invece, contrari - a meno di impegni e di garanzie precisi da parte del Governo - all'articolo 2 del disegno di legge in esame, del quale, infatti, chiediamo la soppressione. Preannuncio anche che presenteremo un emendamento soppresivo del secondo comma dell'articolo 3 e che trasferiremo il contenuto dei due articoli di cui chiediamo la soppressione, parziale o totale che sia, in un ordine del giorno che tende ad impegnare il Governo ad elaborare, da qui a tre mesi, un disegno di legge organico per il riordino e la disciplina generale dei contributi dello Stato a favore dell'associazionismo democratico che opera su scala nazionale.

Le motivazioni che ci spingono ad avanzare tali richieste possono essere così sintetizzate: in primo luogo vogliamo far rilevare che a favore dell'associazionismo giovanile, sociale, sportivo, turistico e culturale vengono oggi erogati contributi da diversi Ministeri con criteri parziali e di eccessiva settorializzazione quando si sa che - salvo casi e situazioni specifiche e particolari - le grandi associazioni nazionali operano unitariamente in questi diversi campi e discipline. Sembrerebbe, quindi, logico ed opportuno avere una normativa unitaria per il sostegno di queste associazioni, prevedendo ulteriori e particolari contributi od incentivi dei vari Ministeri per finanziamenti integrativi da concedere a sostegno di

programmi di attività o di iniziative di particolare e spiccato interesse nazionale.

In secondo luogo, riteniamo necessario che i contributi - anche per non creare favoritismi e non interferire sulle competenze regionali - debbano essere erogati dallo Stato solo alle associazioni che svolgono la loro attività a livello nazionale e come tali siano riconosciute. Non si comprende, infatti, perché lo Stato o il Ministero del turismo e dello spettacolo dovrebbero erogare contributi - come è avvenuto finora e come risulta dal quadro dettagliato che ci è stato fornito - a strutture locali, perfino ai CRAL aziendali o ad associazioni che dichiarano di avere carattere interregionale, solo allo scopo di potere attingere ai contributi che sono erogati a cura dell'Amministrazione centrale dello Stato. Dal prospetto che ci è stato fornito dal ministro si vede che sono stati dati contributi statali ai CRAL del Ministero del turismo e della Corte dei conti - quest'ultimo fatto appare assai strano, in quanto proprio la Corte dei conti dovrebbe controllare la corretta gestione delle finanze dello Stato - cosa, questa, del tutto assurda in quanto non si tratta certamente di associazioni a carattere nazionale. Sono stati dati contributi statali al CRAL della Corte dei conti, al Centro velico di Caprera, al Centro Elis, all'Unione storia ed arte, alla CANTUS, alla Società Dante Alighieri, all'opera Giorgio La Pira e ad altri gruppi o associazioni che o non operano specificatamente nel campo del turismo sociale o giovanile o hanno una limitata base associativa ed operano in realtà territorialmente molto circoscritte.

Crediamo, pertanto, che sia utile ed opportuno che i contributi siano erogati non in modo discrezionale ma seguendo criteri oggettivi e che siano gestiti in modo più corretto e democratico. Oggi, infatti, ciò non avviene: dal prospetto fornitoci dal Ministero emerge che vi sono associazioni con una base associativa di 20-30 mila iscritti che percepiscono contributi di 20, 30 o 40 milioni ed altre con una base associativa di milioni di soci che godono di contributi che a malape-

na raggiungono la somma di 7-10 milioni: cito per tutte il Centro turistico unioni cooperative.

Riteniamo, quindi, che sia necessario predisporre una legge di riordino generale del settore che sostenga in modo efficace l'associazionismo democratico e che definisca in modo chiaro i criteri, le norme e le procedure in base ai quali devono essere erogati i contributi.

Le nostre perplessità circa l'articolo 2 del provvedimento in esame, dunque, non nascono da posizioni precostituite, né tanto meno si riferiscono in modo particolare alla misura del contributo: riteniamo, infatti, che 900 milioni non siano sufficienti a soddisfare le esigenze degli enti richiamati, ma riteniamo anche che diversi dagli attuali debbano essere i metodi di erogazione.

È da questa considerazione che nasce la proposta avanzata dal gruppo comunista di sopprimere l'articolo 2 - ed abbiamo presentato un emendamento in questo senso - e l'ordine del giorno, la cui presentazione preannuncio adesso, mirante ad impegnare il Governo a presentare entro tre mesi a decorrere da oggi un disegno di legge organico per il riordino del settore che, nello stesso tempo, prospetti un finanziamento adeguato alle necessità di un effettivo sostegno all'associazionismo democratico operante a livello nazionale.

BALESTRACCI. Indubbiamente è possibile concordare con le osservazioni svolte dal collega Faenzi circa la necessità della predisposizione di un disegno di legge di riordino generale del settore dell'associazionismo turistico e giovanile; disegno di legge che dovrebbe anche contenere dei precisi ed oggettivi parametri per la fissazione dei contributi statali da erogare, fermo restando che l'oggettività assoluta in campi quale questo non è ipotizzabile.

Credo, però, che le osservazioni svolte dallo stesso collega Faenzi circa l'esiguità del contributo che si intende erogare a favore degli enti ricordati, operanti su tutto il territorio nazionale e con numerosissimi iscritti, contrastino con la volontà espressa dal gruppo comunista di soppri-

mere l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. La soppressione di tale articolo, infatti, comporterebbe un vuoto di iniziativa certamente limitato che, però, nelle condizioni nelle quali si trovano attualmente gli enti ivi presi in considerazione significa la paralisi di ogni attività per i mesi a venire. Per sottolineare che condividiamo i principi richiamati dal collega Faenzi, voglio ricordare, con una battuta, che altre volte ed in altre sedi, parlando come esponente dell'opposizione, ho avuto modo anch'io di sottolineare gli stessi concetti e di fare le medesime osservazioni.

Detto questo, desidero far notare ai colleghi che le associazioni chiamate in causa dal disegno di legge nella relazione introduttiva hanno indubbiamente una rilevanza di carattere nazionale, per cui non mi sento di condividere, invece, le osservazioni in ordine a tale aspetto del problema svolte dal collega del gruppo comunista.

Nell'auspicare, quindi, che si arrivi al più presto alla unificazione dei vari contributi erogati dai diversi Ministeri ed alla definizione di quel disegno di legge, la cui necessità è stata da tutti richiamata, credo di poter dire che non sia il caso di « accapigliarci » oggi per la erogazione di 900 milioni che se pur pochi sono estremamente utili per la prosecuzione delle attività degli enti cui sono destinati.

Per questo motivo chiediamo ai colleghi del gruppo comunista di non insistere nel proprio emendamento soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SANESE, Relatore. Anch'io concordo pienamente, in linea di principio, con le osservazioni di carattere generale svolte dal collega Faenzi, così come concordo con la prospettata esigenza di un aumento dei contributi agli enti operanti nel campo del turismo sociale e giovanile, da raggiungersi per tappe gradualmente. Con il disegno di legge in esame si comincia ad

operare in questo senso prevedendo un raddoppio del contributo — al Senato il raddoppio era limitato all'anno 1980 — che, nonostante la prospettata opportunità di procedere in tempi brevi alla fissazione tramite legge di parametri e criteri oggettivi ai fini dell'erogazione di tutti i contributi statali, va senz'altro concesso se non si vuole che gli enti presi in considerazione dal disegno di legge diminuiscano o addirittura cessino le loro attività.

Per queste ragioni, invito anch'io i colleghi del gruppo comunista a ritirare il loro emendamento soppressivo dell'articolo 2.

QUARANTA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. L'onorevole Faenzi ha ricordato nel suo intervento alcune associazioni a carattere nazionale e pluriregionale con una notevolissima base associativa che godono di contributi di modestissima entità: a fianco di queste non va dimenticato, però, che le associazioni collegate alle organizzazioni sindacali sono quelle che beneficiano della maggioranza dei contributi statali erogati.

Per quel che riguarda i problemi di costituzionalità, desidero ricordare alla Commissione che la questione era stata sollevata anche al Senato ed in quella sede è stata risolta proprio con un intervento del senatore Modica appartenente al gruppo comunista della Commissione affari costituzionali e presidente anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali: in tale intervento, infatti, veniva sottolineato come le associazioni in questione abbiano tutte carattere nazionale.

Per queste ragioni invito i colleghi del gruppo comunista a ritirare, al momento opportuno, il loro emendamento soppressivo dell'articolo 2; sin d'ora preannuncio che il Governo accoglierà l'ordine del giorno di cui l'onorevole Faenzi ha illustrato il contenuto, precisando, però, che il Governo, pur impegnandosi alla predisposizione del richiesto disegno di legge in tempi molto brevi, non può essere vincolato dal termine preciso di tre mesi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il contributo a favore del Club Alpino Italiano, previsto dalla legge 23 dicembre 1974, n. 704, in misura di lire 250 milioni, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 milioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 lettera *d*), della legge 4 marzo 1964, n. 114, ed all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, per contributi *una tantum* a favore di enti a carattere nazionale o pluriregionale che svolgono attività diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile, è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 900 milioni.

L'onorevole Faenzi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Sull'emendamento Faenzi il relatore e il Governo si sono già pronunciati chiedendone il ritiro da parte del proponente.

Onorevole Faenzi, accoglie tale richiesta o insiste nel suo emendamento?

FAENZI. Accolgo la richiesta perché capisco che qualcuno degli enti indicati all'articolo 2 ha effettivo bisogno del sostegno statale, ma desidero precisare, altresì, che l'accoglimento dell'invito del sottosegretario a ritirare l'emendamento è legato al fatto che egli ha dichiarato di ri-

tenere opportuno di arrivare ad una disciplina organica dell'intera materia. Al riguardo, però, desidererei che l'impegno del Governo fosse meglio precisato. Il sottosegretario Quaranta ha già dichiarato di accettare un ordine del giorno, del quale sono primo firmatario, nel quale si chiede che entro tre mesi il Governo si faccia promotore di uno specifico disegno di legge di riordino dell'intera materia, aggiungendo, però, che occorre un tempo più congruo di quello indicato. Occorre, invece, che le scadenze siano ben determinate perché, in caso contrario, finirebbero con l'essere indefinite e, inevitabilmente, assai più lunghe.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento residuo per « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Faenzi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.

FAENZI. Essendo quest'emendamento subordinato a quello presentato all'articolo 2, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura. *(È approvato).*

Gli onorevoli Faenzi, Bassanini, Gualandi, Marte Ferrari, Da Prato, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Scaramucci Guaitini e Sanguineti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione,

valutata l'opportunità di dare una disciplina organica ai contributi erogati dallo Stato a favore delle associazioni del tempo libero, della cultura, del turismo sociale e giovanile e più in generale dell'associazionismo democratico che svolge attività a carattere nazionale;

considerato che tali contributi sono attualmente erogati da diverse Amministrazioni centrali dello Stato, in modo dispersivo e senza che siano stati fissati dei criteri oggettivi, più che mai necessari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e l'attribuzione delle competenze alle regioni;

invita il Governo

a presentare al Parlamento un quadro dettagliato dei contributi erogati attualmente a vario titolo all'associazionismo democratico dai diversi Ministeri ed a presentare entro tre mesi uno specifico disegno di legge di riordino della intera materia, proponendo criteri oggettivi, forme di gestione democratica nella ripartizione dei fondi e l'adeguamento degli stanziamenti (0/1853/2/1).

QUARANTA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno nell'ambito, però, di un periodo di tempo ragionevole, ritenendo restrittivo il termine di tre mesi.

FAENZI. Desidererei che il Governo ci dicesse esattamente quanto tempo è ne-

cessario per elaborare il disegno di legge, così da stabilire un impegno preciso con noi prima ancora che con le associazioni.

QUARANTA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Devo ricordarle, onorevole Faenzi, che le erogazioni prevedono relazioni e autorizzazioni e che l'intera materia, regolata dall'articolo 12 della legge n. 174 del 1958, richiede una serie di formalità: gli enti e le associazioni devono inoltrare richiesta al Ministero, devono presentare una relazione consultiva sull'attività svolta, eccetera.

In ogni caso, onorevole Faenzi, cercherò di precisare meglio in seguito quanto tempo richieda l'elaborazione del disegno di legge di riordino della materia dell'associazionismo del tempo libero, della cultura e del turismo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (Approvato dal Senato) (1714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato », già approvato dal Senato nella seduta del 15 maggio 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge in discussione, con la raccomandazione di esaminare la

possibilità di prevedere nella legge la comunicazione dei dati del censimento ai comuni che ne facciano richiesta.

La discussione generale si è già svolta in una precedente seduta; passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonché il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.

Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della Commissione anzidetta qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonché il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1982. Il censimento della agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1981 ».

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1980

ARTESE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse regionale.

I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle Regioni e Province autonome nella osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Le modalità per la fornitura dei dati di cui al primo comma sono concordate tra l'Istituto centrale di statistica e le singole Regioni e Province autonome.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e ai comuni, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale.

I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle regioni, province autonome e dai comuni nell'osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Le modalità per la fornitura dei dati saranno disciplinate nei regolamenti di ese-

cuzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

L'onorevole Pecchia Tornati ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « alle Province autonome di Trento e Bolzano » *aggiungere le seguenti:* « ai comuni singoli e associati e alle comunità montane ».

PECCHIA TORNATI. Ritiro il mio emendamento considerandolo assorbito da quello del Governo.

ARTESE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981 ».

ARTESE, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1980

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui al precedente articolo 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei Comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti.

Le spese di cui al comma precedente comprendono: aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del « piano topografico »; ripartizione del territorio comunale in « sezioni di censimento »; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli « stati di sezione » e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzione dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli Uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli Uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili.

Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo precedente, grava altresì la spesa di lire 40 miliardi per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei Regolamenti. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai Comuni e a personale civile delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici.

Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 grava altresì la somma di lire 500 milioni da devolvere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli

adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalità dagli enti interessati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo precedente grava altresì la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei regolamenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai comuni e a personale civile delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e di altri enti pubblici. Per particolari esigenze in sede locale l'incarico di rilevatore può essere affidato a persone in possesso di requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati ».

RADI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'emendamento, per una parte del tutto simile a quello preannunciato nella scorsa seduta, differisce soltanto nell'ultima parte. Nel primo, infatti, era detto che per particolari esigenze in sede locale l'incarico di rilevatore poteva essere affidato a personale in quiescenza delle amministrazioni e degli enti interessati; in questo, invece, è specificato che lo incarico di rilevatore può essere affidato a persone in possesso di requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad esso affidati.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pecchia Tornati e Gualandi hanno presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: « con priorità ai giovani iscritti nelle liste di collocamento ».

ARTESE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

RADI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Pecchia Tornati e Gualandi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Le somme di cui ai commi primo, terzo e quarto del precedente articolo 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai comuni e alle Camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle fo-

reste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla prima riga, sopprimere la parola: « terzo ».

ARTESE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite individuale di 60 ore mensili per non oltre 90 giorni.

La spesa relativa a detto lavoro straordinario non può comunque superare per ciascun Comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale corrisposto dall'Istituto al Comune ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

ART. 7.

È fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli im-

prenditori e gestori delle unità locali ed in genere alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione ricevuti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

(È approvato).

ART. 8.

Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 9.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del-

lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTESE, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

GUALANDI. A nome del gruppo comunista, dichiaro che ci asterremo dalla votazione del disegno di legge n. 1714.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato del disegno e della proposta di legge senatore Vignola: « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*Approvato dal Senato*) (1939):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1980

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Artese, Balestracci, Belussi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Da Prato, Faenzi, Falconio, Fontana Elio, Gaspari, Gualandi, Lattanzio, Lo Bello, Molineri, Pecchia Tornati, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini, Vietti, Zolla.

Disegno di legge: « Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1853):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Artese, Balestracci, Belussi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Da Prato, Faenzi, Falconio, Fontana Elio, Gaspari, Gualandi, Lattanzio, Lo Bello, Molineri, Pecchia Tornati, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini, Vietti, Zolla.

Disegno di legge: « Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e

del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato » (Approvato dal Senato) (1714):

Presenti	24
Votanti	14
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Artese, Balestracci, Belussi, Cabras, Cappelli, Falconio, Fontana Elio, Gaspari, Lattanzio, Lo Bello, Sanese, Vietti, Zolla.

Si sono astenuti:

Carmeno, Caruso, Da Prato, Faenzi, Gualandi, Molineri, Pecchia Tornati, Raffaelli, Sanguineti, Scaramucci Guaitini.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO